

Circol@re nr. 01 del 7 gennaio 2021

CONTRIBUTO A FONDO PERDUTO COME PRESENTARE L'ISTANZA

a cura del Dott. DANIELE LAURENTI, commercialista e revisore legale

Entro il 15 gennaio 2021, i soggetti che vogliono beneficiare dei contributi a fondo perduto previsti dai decreti "Ristori" e "Ristori-bis" possono presentare l'istanza all'Agazia delle entrate. L'adempimento **riguarda coloro i quali, pur avendo i requisiti richiesti dalle suddette norme, non han-no ricevuto l'accredito** automatico da parte dell'Agazia delle entrate. Infatti, **per chi ha già ricevuto il contributo** del decreto "Rilancio" **l'accredito avviene in automatico**. Invece, per i soggetti che non hanno presentato istanza di concessione del contributo a fondo perduto previsto dal decreto "Rilancio", il contributo è riconosciuto previa **presentazione di apposita istanza** esclusivamente mediante la procedura web e il modello approvati con provvedimento del Direttore dell'Agazia delle entrate

SOGGETTI INTERESSATI ED ESONERATI

Sono interessati al contributo i **soggetti che, alla data del 25 ottobre 2020, hanno la partita IVA attiva e dichiarano di svolgere come attività prevalente una di quelle riferite ai codici Ateco riportati nell'Allegato 1 al decreto "Ristori" (D.L. n. 137/2020).**

Si tratta delle attività penalizzate dal D.P.C.M. 24 ottobre 2020, tra cui il **settore della ristorazione, dell'intrattenimento e dello sport e attività fisica.**

Il decreto "Ristori-bis" (D.L. n. 149/2020) ha esteso il contributo a fondo perduto a favore dei **soggetti che svolgono come attività prevalente una di quelle riferite ai codici ATECO riportati nell'Allegato 2 al decreto** e hanno il domicilio fiscale o la sede operativa nelle regioni classificate a rischio rosso.

Con il c.d. decreto "Ristori-quater" (D.L. n. 157/2020) la platea delle attività oggetto dei contributi a fondo perduto si è ampliata ulteriormente con l'ingresso di diverse categorie di **agenti e rappresentanti di commercio.**



I contributi non spettano:

- ai soggetti che hanno **attivato la partita IVA a partire dal 25 ottobre 2020;**
- ai soggetti la cui **partita IVA risulti cessata alla data di presentazione dell'istanza.**

CALCOLO DEL CONTRIBUTO

Il contributo spetta a condizione che **l'ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2020 sia inferiore ai due terzi dell'ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2019.**

Il contributo spetta anche in assenza dei requisiti di fatturato indicati in precedenza ai **soggetti che hanno attivato la partita IVA a partire dal 1° gennaio 2019.**

Il meccanismo per la **quantificazione del contributo** base su cui poi applicare la maggiorazione, è il seguente:

- i soggetti con **fatturato 2019 fino a 400.000 euro** devono calcolare il **20%** della perdita di fatturato registrata ad aprile 2020;
- per le imprese con **fatturato 2019 fra 400.000 e 1 milione di euro** la percentuale da applicare sulla perdita è pari al **15%**;
- per chi ha il **fatturato superiore a 1 milione di euro** la percentuale da applicare sulla perdita è pari al **10%**.



È comunque previsto un **contributo minimo** pari a:

- **1.000 euro per le persone fisiche;**
- **2.000 euro per gli altri soggetti..**

Il contributo spettante si determina applicando alla base di calcolo come sopra determinata una **maggiorazione** che consiste in coefficienti di indennizzo del 400%, 200%, 150%, 100% e 50%.

Le suddette percentuali sono riportate negli Allegati 1 e 2 di cui si è detto in precedenza.

Il contributo spettante è **aumentato di un ulteriore 50%** per:

- alberghi (codice Ateco 551000);
- gelaterie e pasticcerie, anche ambulanti (di cui ai codici Ateco 561030 e 561041);
- bar e altri esercizi simili senza cucina (codice Ateco 563000),

con domicilio fiscale o sede operativa nelle aree del territorio nazionale, caratterizzate da uno scenario di elevata o massima gravità e da un livello di rischio alto (c.d. zone rosse o arancioni).

ISTANZA PER LA RICHIESTA

Per i **soggetti che hanno già beneficiato del contributo a fondo perduto** previsto dall'art. 25 del decreto "Rilancio" e che non abbiano restituito il predetto ristoro, il nuovo contributo è corrisposto dall'Agenzia delle entrate mediante **accreditamento diretto sul conto corrente bancario o postale sul quale è stato erogato il precedente contributo.**

Per i soggetti che non hanno presentato istanza di concessione del contributo a fondo perduto previsto dal decreto "Rilancio", il contributo è riconosciuto previa presentazione di apposita istanza esclusivamente **mediante la procedura web e il modello** approvati con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate.

Il provvedimento in questione, pubblicato il 20 novembre 2020, stabilisce che **a partire dal 20 novembre e fino al 15 gennaio 2021**, è possibile inviare le domande di accesso ai contributi a fondo perduto previsti dai decreti "Ristori" e "Ristori-bis" per i contribuenti che non avevano presentato l'istanza al precedente contributo previsto dal decreto "Rilancio", via web mediante il portale "Fatture e corrispettivi" dell'Agenzia delle Entrate oppure attraverso l'utilizzo di un software di compilazione e un successivo invio attraverso l'applicativo "Desktop telematico".

L'istanza per il riconoscimento del contributo a fondo perduto contiene le seguenti **informazioni**:

- il codice fiscale del soggetto, persona fisica o persona non fisica, che richiede il contributo;
- il codice fiscale del legale rappresentante del soggetto che richiede il contributo, nei casi in cui quest'ultimo sia diverso dal persona fisica ovvero nel caso in cui il soggetto richiedente sia minore o interdetto;
- nel caso in cui il soggetto richiedente sia un erede che prosegue l'attività di un soggetto deceduto, il codice fiscale del *de cuius*;
- l'indicazione se i ricavi o compensi dell'anno 2019 sono inferiori o uguali a 400.000 euro, sono superiori a 400.000 euro e fino a 1 milione di euro oppure sono superiori a 1 milione di euro;
- l'indicazione se il soggetto richiedente ha attivato la partita IVA a partire dal 1° gennaio 2019;
- l'importo complessivo del fatturato e dei corrispettivi riferiti a operazioni effettuate nel mese di aprile 2019;
- l'importo complessivo del fatturato e dei corrispettivi riferiti a operazioni effettuate nel mese di aprile 2020;
- l'IBAN del conto corrente intestato al soggetto richiedente il contributo;
- il codice fiscale dell'eventuale soggetto incaricato della trasmissione telematica dell'istanza e l'eventuale dichiarazione sostitutiva, resa da quest'ultimo, relativa al conferimento di una specifica delega, da parte del richiedente, per l'invio dell'istanza stessa;
- la firma e la data di sottoscrizione dell'istanza.

Durante il periodo in cui è possibile la presentazione dell'istanza, **in caso di errore**, è possibile presentare una nuova istanza, in sostituzione dell'istanza precedentemente trasmessa, che sostituisce tutte quelle precedentemente inviate per le quali non è stato già eseguito il mandato di pagamento del contributo.

Tra l'altro è possibile presentare una **rinuncia all'istanza** precedentemente trasmessa, da intendersi come rinuncia totale al contributo. Tale rinuncia può essere trasmessa anche oltre il termine per la trasmissione dell'istanza.

Le nostre circolari sono scaricabili gratuitamente sul sito

www.studiocla.it

oppure sulla nostra pagina [Facebook](#)

